## OGGETTO: UNDICESIMO PACCHETTO SANZIONI UE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

La Commissione Europea, con pubblicazione sulla GUUE, L159I del 23 giugno, ha emanato l'undicesimo pacchetto di misure restrittive economiche ed individuali, con l'obiettivo di rafforzare l'attuale impianto di sanzioni contro la Russia, adottato a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e all'annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Il pacchetto include, tra gli altri, la **Decisione (PESC) 2023/1218**, che modifica la decisione 2014/145/PESC, ed il **Regolamento (UE) 2023/1214**, che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Nell'ambito dello stesso pacchetto sono stati anche pubblicati il **Regolamento (UE) 2023/1215** ed il **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1216**, attraverso i quali è stato, invece, emendato il Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo alle sanzioni nei confronti di determinate entità implicate nel conflitto in Ucraina. Di seguito il link per la consultazione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2023:159I:TOC

A mero titolo illustrativo, si riporta una sintesi delle principali misure riferite a questioni di più diretta competenza di UAMA. Nel rinviare alla sopra menzionata legislazione restrittiva dell'Unione, si precisa che il presente testo vale come strumento di consultazione e non produce alcun effetto giuridico.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa (Regolamento (UE) n. 833/2014), si segnalano le seguenti misure adottate.

Sono stati anzitutto modificati, tra gli altri, i seguenti allegati:

- All. IV è stato integrato con ulteriori 87 entità (il loro numero complessivo è ora giunto a 593) nei cui confronti non è possibile autorizzare operazioni in deroga, ai sensi degli artt. 2 e 2 bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, laddove queste siano indicate come utilizzatrici finali delle relative operazioni di esportazione. Si segnala, al riguardo, che questo elenco comprende anche entità di paesi terzi che producono droni, nonché altre entità di paesi terzi ritenute compartecipi alle elusioni delle restrizioni commerciali nei confronti della Federazione Russa;
- All. VII è stato modificato, confermando la suddivisione in Parte A e Parte B, particolarmente d'interesse per il differente criterio di classificazione dei prodotti in esse contenuti, e includendo nel novellato Allegato VII ulteriori beni riconducibili, a titolo di esempio, alle categorie dei componenti elettronici, dei semiconduttori, di alcune apparecchiature per la fabbricazione ed i test di circuiti integrati o stampati, dei precursori per materiali energetici o armi chimiche, o degli strumenti di navigazione;
- All. XVII è stato modificato, superando la suddivisione in PARTE A e PARTE B, operando una razionalizzazione della struttura dell'allegato stesso, ed introducendo, ai sensi delle modifiche al paragrafo 1, lettera d) dell'articolo 3 octies, delle specifiche clausole di salvaguardia per i beni in allegato XVII sottoposti a trasformazione in un paese terzo ma che incorporano alcuni dei prodotti siderurgici listati originari della Russia;

- All. XXI è stato modificato, superando la suddivisione in PARTE A, PARTE B e PARTE C, non più
  necessaria per l'applicazione delle clausole di salvaguardia e operando una razionalizzazione della
  struttura dell'allegato stesso. A questo sono state inoltre aggiunte alcune voci relative a prodotti
  comunque già per larga parte ricompresi nel soppresso Allegato XXII;
- All. XXIII è stato modificato, superando la suddivisione in PARTE A, PARTE B e PARTE C, operando così una razionalizzazione della struttura dell'allegato stesso. Contestualmente sono state aggiunte nuove voci al novellato Allegato XXIII, per le quali è stata introdotta una misura di salvaguardia del tipo "grandfathering clause", valida fino al 25 settembre 2023 per contratti conclusi prima del 24 giugno 2023, secondo le disposizioni dei nuovi paragrafi 3, 3 bis e 3 ter dell'articolo 3 duodecies del Regolamento (UE) n. 833/2014. Tra i prodotti aggiunti all'Allegato XXIII si segnalano, a titolo di esempio, alcuni beni, finora ristretti in base al loro valore in quanto identificati come beni di lusso e listati in Allegato XVIII, quali apparecchi di radionavigazione, apparecchi di accensione e avviamento per motori, apparecchi di illuminazione e segnalazione visiva, navi da diporto e da sport, binocoli, cannocchiali. Questi e altri prodotti saranno quindi ristretti all'esportazione in Russia dal prossimo 25 settembre, a prescindere dal loro valore.

Come già accaduto lo scorso marzo per i beni a duplice uso, in occasione dell'adozione del X pacchetto sanzioni, è stato ora introdotto uno speculare divieto di transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie elencati in allegato VII, quando esportati dall'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia, attraverso l'aggiunta del paragrafo 1 bis all'articolo 2 bis. Per tale divieto sono comunque previste alcune deroghe ed esenzioni secondo quanto previsto ai paragrafi 3 bis e 4 bis dell'articolo 2 bis. Anche questo divieto, come chiarito nel considerando 5, è stato introdotto al fine di ridurre il più possibile il rischio di elusione delle misure restrittive.

Agli articoli 2 e 2 bis sono stati poi introdotti specifici divieti in materia di diritti di proprietà intellettuale e di segreti commerciali, così come di accesso a materiali o informazioni utili alla fabbricazione, manutenzione e uso di beni e tecnologie soggetti a misure restrittive ai sensi dei predetti articoli (beni a duplice uso o ad elevata tecnologia). Analoghi divieti sono stati introdotti agli articoli 3 (beni in Allegato II), 3 ter (beni in Allegato X), 3 quater (beni in Allegato XI e in Allegato XX), 3 septies (beni in Allegato XVII), 3 nonies (beni di lusso listati in Allegato XVIII) e 3 duodecies (beni in Allegato XXIII).

Per quanto riguarda i c.d. beni di lusso, listati in Allegato XVIII, è stato altresì introdotto il divieto di prestare servizi di assistenza tecnica, di intermediazione o altri servizi connessi, finanziamenti e assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.

L'articolo 3 undecies è stato soppresso, così come il relativo Allegato XXII (incorporato nell'Allegato XXI) ed alcune delle previsioni in esso contenute sono state assorbite dai divieti di cui all'articolo 3 decies.

L'articolo 12 ter è stato modificato prorogando al 31 dicembre 2023 la possibilità di autorizzare, in deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, qualora tali attività siano strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni previste nel medesimo articolo.

Si coglie infine l'occasione per rimarcare come l'efficacia delle autorizzazioni per l'esportazione rilasciate da questa Autorità sia sempre subordinata:

- alla correttezza dei dati e dei documenti forniti al momento della presentazione della domanda;
- all'assenza di rilevanti mutamenti della normativa applicabile.

Pertanto, anche in considerazione del crescente inasprimento delle misure restrittive verso la Federazione Russa e del tangibile mutamento del quadro normativo di riferimento, gli operatori sono invitati a verificare sempre la compatibilità delle operazioni commerciali alla normativa vigente al momento dell'esportazione e se siano intervenute modifiche alle misure restrittive unionali successivamente alla data del rilascio della licenza originaria che possano aver impattato sull'efficacia della stessa, rammentando che, in caso di violazione delle misure restrittive unionali, sono applicabili le sanzioni amministrative e penali previste ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 221/2017.